



CITTA' DI TORINO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SETTORE COMANDO
Ufficio Studi e Formazione

CIRCOLARE N. 108
Operativa

OGGETTO: Circolazione stradale.

Procedura sanzionatoria.

Disciplina della circolazione e sosta dei veicoli al servizio di “persone invalide”. Utilizzo del contrassegno invalidi.

Le persone “invalide” godono di una particolare tutela nel Codice della Strada che impone agli enti proprietari delle strade di garantire l'effettivo abbattimento di ogni ostacolo che limita o impedisce loro la fruizione della strada e delle sue pertinenze. I non vedenti e le persone “invalide” con capacità di deambulazione ridotta hanno, inoltre, diritto di ottenere un contrassegno speciale che consente ai veicoli al loro servizio di sostare negli spazi riservati alle persone “invalide”, di circolare e sostare senza limiti temporali nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali e sulle corsie riservate ai mezzi pubblici e ai taxi. Questi soggetti hanno, infine, diritto a una riserva di spazi per la sosta nelle aree urbane e nei parcheggi a pagamento.

Le persone “invalide” che hanno capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, ovvero, sono non vedenti, possono richiedere al Comune in cui risiedono il rilascio di un'apposita autorizzazione che consente loro di utilizzare le strutture di sosta costruite per agevolare la mobilità delle persone “invalide” e di beneficiare di una serie di facilitazioni per la circolazione. L'autorizzazione, che è rilasciata previo specifico accertamento sanitario, ha una validità di cinque anni e viene rinnovata con la presentazione di un certificato medico che confermi il persistere della invalidità.

Ai fini dell'esercizio delle facoltà concesse alle persone “invalide” con limitata possibilità di movimento o ai non vedenti, il possesso della autorizzazione viene reso noto mediante un apposito contrassegno che è strettamente personale e deve essere esposto in originale in modo ben visibile sul parabrezza anteriore del veicolo al servizio dell'autorizzato. Il contrassegno non è vincolato a un particolare veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale.

Per completezza si rammenta che tale autorizzazione (prevista dall'art. 188 C.d.S.) consente l'esercizio al titolare dei sotto indicati diritti, espressamente previsti dal D.P.R. n. 503/96 ed integralmente ripresi dall'Ordinanza Dirigenziale della Divisione Infrastrutture e Mobilità n. 4693 del 25 novembre 2003 (vds. circolare del Corpo n. 198/03 e s.m.i.), ossia:

✓ **la circolazione:**

- in caso di sospensione o limitazione della circolazione per i motivi più diversi,

✓ **il transito:**

- nelle Zone a Traffico Limitato della Città;
- nelle vie e corsie riservate;
- all'interno delle aree pedonali;
- nelle aree verdi pubbliche,

✓ **la sosta:**

- nei posti riservati alle persone “invalide” nei parcheggi pubblici e sul sedime stradale cittadino senza limiti di orario;
- nelle Zone a Traffico Limitato della Città;
- nelle zone ove la sosta è regolamentata da limitazioni temporali (disco orario) senza limiti di orario e senza esposizione del disco orario;
- nelle aree pedonali;
- ove esistono spazi di sosta predisposti;
- in deroga ad altre limitazioni della sosta,

con esclusione:

- dei luoghi ove vigono il divieto di fermata o il divieto di sosta con rimozione coatta ⁽¹⁾;
- dei luoghi ove vigono i divieti di sosta e di fermata di cui agli artt. 157 e 158 del C.d.S. ⁽¹⁾.

Il Comando del Corpo, al fine di coordinare le diverse disposizioni impartite in relazione alla materia di cui all’oggetto, ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni operative per l’applicazione della procedura sanzionatoria da adottare durante i controlli sul corretto utilizzo dei contrassegni rilasciati alle persone “invalide”.

A tal fine, considerato che l’art. 188, comma 1, C.d.S. fa espresso riferimento ad “*apposite strutture*” per consentire ed agevolare la mobilità dei veicoli al servizio delle persone invalide, posto che la struttura viene definita come “*un insieme organico di elementi materiali o non materiali in rapporto di coordinazione ed interdipendenza reciproca*”, si può ragionevolmente ritenere che le riserve di adeguati spazi di sosta assegnati *ad personam* ai sensi dell’art. 381, comma 5, Reg. Att. C.d.S., nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità, corredate da apposita segnaletica riportante il numero dell’autorizzazione, possano rientrare nella definizione di “*apposite strutture*” così come richiamata dall’art. 188, comma 1, C.d.S.

PROCEDURA SANZIONATORIA

NORMA VIOLATA : art. 158, comma 2, lett. g) C.d.S.:

1. Sosta negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all’art. 188 C.d.S. con veicolo sprovvisto del prescritto titolo autorizzatorio;
2. sosta negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all’art. 188 C.d.S. utilizzando un titolo autorizzatorio contraffatto (fatta salva l’applicazione delle eventuali sanzioni penali previste, vedi paragrafo “*Permessi contraffatti*”);
3. sosta in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dai veicoli per le persone invalide.
 - sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 74,00 a € 296,00;
 - detrazione di 2 punti;
 - rimozione forzata del veicolo, ai sensi dell’articolo 159 comma 1, lettera b).

NORMA VIOLATA: art. 188, comma 5, C.d.S.:

1. Con veicolo munito di contrassegno invalidi sosta su spazio riservato *ad personam* ad altro soggetto (stallo individuato da apposita segnaletica recante il numero dell’autorizzazione).
 - sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 36,00 a € 148,00.

(1) In ogni caso, ai sensi dell’art. 354, comma 4, Reg. Att. C.d.S., è sempre vietata l’applicazione della sanzione accessoria della rimozione del veicolo munito di apposito contrassegno.

PARCHEGGI A PAGAMENTO

Si confermano integralmente le disposizioni impartite con la circolare del Corpo n. 102/03 i cui contenuti, per comodità di consultazione, sono di seguito riportati.

... la normativa vigente non pone in capo ai Comuni di consentire ai titolari di contrassegno per persone invalide di sostare gratuitamente sulle "strisce blu". Tuttavia, in considerazione del fatto che spesso le persone "invalide" hanno difficoltà a parcheggiare nelle aree a loro riservate, in quanto già occupate, inducendoli a sostare negli stalli riservati alla sosta a pagamento, la Civica Amministrazione, in attesa di emanare un più articolato Regolamento sulla mobilità delle persone "invalide", ha istituito, con la deliberazione in oggetto (Delib. G.C n. 200303663/006 del 4.6.2003), un permesso che consentirà ai titolari di contrassegno per invalidi di sostare gratuitamente nelle aree ove vige la sosta a pagamento.

CARATTERISTICHE DEL PERMESSO E SUO UTILIZZO

Il contrassegno, delle dimensioni di mm. 150 x 80 circa, presenta sul fronte rispettivamente i simboli del G.T.T., della Città di Torino e della Società Parcheggi. È dotato di un ologramma di sicurezza e presenta i seguenti dati:

- ☛ Periodo di validità;*
- ☛ Targa del veicolo;*
- ☛ Numero del contrassegno;*

Sul retro, sono indicate le prescrizioni e gli estremi della Delibera istitutiva.

L'utilizzo del permesso in oggetto è strettamente correlato alla presenza del contrassegno per persone "invalide" debitamente numerato e alla targa del veicolo. Pertanto, la mancanza del permesso "invalidi" o il posizionamento del permesso per la sosta su un veicolo diverso, pur in presenza del corretto contrassegno per "invalidi", fa decadere l'utilità del permesso e, pertanto, per fruire del parcheggio, dovrà essere corrisposta la somma relativa al tempo di utilizzo del parcheggio stesso. La mancanza di detto pagamento renderà applicabile l'art. 7, comma 15 C.d.S. (p.m.r. € 22,00). Per facilitare il controllo, si allega fac-simile del permesso istituito dalla Deliberazione della Giunta Comunale.

RITIRO DEL CONTRASSEGNO

In relazione alla sanzione del "ritiro" del contrassegno utilizzato impropriamente o detenuto con validità scaduta si richiamano integralmente le disposizioni impartite con le circolari del Corpo nn. 63/02 e 85/02 che, per comodità di consultazione, sono di seguito trascritte:

con Ordinanza Dirigenziale della Divisione Ambiente e Mobilità, Settore Parcheggi ed Esercizio, n. 2039 del 27 giugno 2002, è stato modificato l'ultimo periodo della lettera P dell'ordinanza dirigenziale prot. 62/P del 30 giugno 2000, relativa al contrassegno per invalidi ("H"), che risulta ora del seguente tenore:

- "Il contrassegno invalidi usato impropriamente o detenuto con validità scaduta sarà immediatamente ritirato dagli agenti preposti al controllo e trasmesso all'Ufficio Permessi di Circolazione della Città sito in Via Garibaldi 23 bis (oggi Via Cavour, 23/a). In caso di uso improprio, ferma restando l'applicazione delle sanzioni stabilite dal Codice della Strada, l'Amministrazione dispone la sospensione del contrassegno da due a quattro mesi ed in caso di recidiva, la revoca definitiva. Prima che il contrassegno invalidi venga sospeso o revocato, il titolare o, in caso di impedimento, un suo rappresentante, ha il diritto, entro 15 giorni dall'accertamento della violazione, di inviare al Settore Parcheggi ed Esercizio eventuali memorie o controdeduzioni scritte che saranno liberamente valutate dalla Civica Amministrazione".

Il provvedimento in questione, unificando le conseguenze derivanti sul contrassegno "usato impropriamente" ovvero "detenuto con validità scaduta", codifica più compiutamente la prassi del "ritiro" da parte degli organi di controllo già descritta nelle circolari del Corpo nn. 168/98 e 125/01. La legittimità del ritiro "su strada", dunque, postula che il contrassegno costituisce atto amministrativo autorizzatorio che, per quanto affidato in detenzione temporanea alla persona fisica o giuridica ivi indicata, permane di proprietà comunale. In ogni caso, è necessario che, a seguito di ritiro del contrassegno, sia rilasciata al titolare una apposita ricevuta. In caso di ritiro riferito all'uso improprio, la competenza al mantenimento o alla revoca del documento spetterà all'ufficio comunale competente. La prassi per il ritiro, ripresa dalle circolari precedenti è la seguente:

- al momento della constatazione dell'avvenuta scadenza di validità del contrassegno o di un suo uso improprio, l'agente operante provvederà al ritiro del documento, informando il detentore delle motivazioni e dell'ufficio ove verrà trasmesso;
- fornirà all'utilizzatore del contrassegno una ricevuta (in allegato alla circolare n. 85/02) dell'avvenuto ritiro;
- l'agente operante provvederà a redigere una dettagliata relazione di servizio;
- il Reparto a cui appartiene l'agente operante provvederà a trasmettere, senza ritardo, il contrassegno ritirato e copia della relazione di servizio alla Divisione Mobilità – Settore Parcheggi ed Esercizio – Ufficio Permessi di circolazione, via Cavour n. 23/a, per i provvedimenti di competenza e conserverà agli atti la copia fotostatica del permesso ritirato e della relazione di servizio.

Queste disposizioni si riferiscono esclusivamente ai permessi/contrassegni di transito e/o sosta rilasciati dalla Civica Amministrazione. Per quelli rilasciati da altre amministrazioni non si procederà al ritiro, ma sarà cura dell'agente accertatore segnalare, tramite l'ufficio di sezione, all'Ente che ne ha curato il rilascio l'avvenuta scadenza del permesso, per gli eventuali provvedimenti di competenza.

PERMESSI CONTRAFFATTI

Infine, per completezza, si riporta il testo della direttiva dirigenziale di coordinamento prot. 67 S.S.I. del 12/04/2007, a firma del Vicario del Corpo, in relazione agli aspetti di carattere penale conseguenti all'oggetto.

Oggetto: Contrassegni invalidi - direttiva dirigenziale di coordinamento.

Con la presente si diramano alle SS.LL. le procedure operative, condivise dall'Autorità giudiziaria competente, da osservarsi nell'occorrenza dei controlli finalizzati a verificare la regolarità dell'utilizzo e del possesso dei contrassegni in oggetto.

Ipotesi A): permesso originale utilizzato su veicolo non al servizio della persona con limitata capacità di deambulazione.

Il comportamento integra la fattispecie costitutiva della violazione amministrativa concretamente realizzata: pertanto quando il possessore del contrassegno abbia violato il precetto relativo ad una limitazione alla circolazione in ZTL o abbia sostato indebitamente negli stalli riservati agli invalidi o in divieto di sosta imposto con ordinanza dell'Ente proprietario della strada questi soggiacerà alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle corrispondenti norme del codice della strada.

Il permesso, in quanto cosa che servi o fu destinata a commettere la violazione amministrativa, è passibile di confisca (art. 20 Lex 689/81) e pertanto è posto sotto sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 Lex 689/81. Per i permessi rilasciati dalla Città di Torino, in quanto espressamente previsto negli atti normativi dell'Ente deliberati in materia, è ammesso il semplice ritiro amministrativo del documento. In ogni caso il contrassegno dovrà essere trasmesso al Comune che ha provveduto al rilascio dello stesso, con nota di accompagnamento illustrativa di quanto accertato.

Si è dell'opinione che non ricorrano gli estremi per ravvisare la consumazione del reato di truffa. Infatti, il delitto di truffa si consuma esclusivamente allorché dall'induzione in errore di un soggetto, mediante artifici e raggiri, l'autore consegue un ingiusto profitto con altrui danno; mentre il requisito del profitto ingiusto può comprendere in sé qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale, anche a carattere non strettamente economico, l'elemento del danno deve avere necessariamente contenuto patrimoniale ed economico, consistendo in una lesione concreta che è esclusa dall'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla legge per l'infrazione commessa ed accertata.

Parimenti, atteso che una lesione concreta non può ritenersi realizzata quando si ha una semplice lesione di interessi collettivi, quali quelli tutelati dalle norme di polizia demaniale delle strade, il comportamento in esame non appare punibile penalmente nemmeno sotto il profilo del tentativo. Di contro si potrebbe sostenere la sussistenza di un danno correlato al cosiddetto "rapporto punitivo", intendendo per esso il diritto dell'Amministrazione a percepire la somma dovuta per l'infrazione commessa, ma si è dell'opinione, attesa la costruzione tipicamente dottrina dell'assunto dell'esistenza del cd. "rapporto punitivo", che sia più prudente ritenere il comportamento in esame non costituente reato in quanto integrante specifica fattispecie di violazione amministrativa. In ogni caso non può rilevare la supposizione, peraltro plausibile, di una concretizzazione del danno del mancato introito del provento delle sanzioni amministrative evitate in analoghe ed ipotetiche situazioni illecite precorse, atteso che per esse non è possibile fornire in genere alcuna prova oggettiva del loro verificarsi.

Ipotesi B): permesso contraffatto utilizzato su veicolo non al servizio della persona con limitata capacità di deambulazione.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge per la violazione in materia di circolazione stradale accertata nel corso dell'attività di controllo, la condotta del soggetto che espone sull'auto la falsa copia del permesso di parcheggio per invalidi integra il reato di cui agli artt. 477 - 482 cod. pen, considerato che la riproduzione fotostatica di un documento originale integra il reato di falsità materiale quando si presenta non come tale, ma con l'apparenza di un documento originale atto a trarre in inganno. Si evidenzia che la contestazione del reato previsto e punito dall'art. 489 cod. pen. (uso di atto falso) sarà eventualmente effettuata dall'Autorità giudiziaria, qualora l'andamento delle indagini evidenzia una non responsabilità della persona sottoposta ad indagine, neppure sotto il profilo del concorso, per il più grave reato di falsità materiale in autorizzazioni amministrative commesso dal privato. Per la configurabilità del delitto di truffa, atteso che il delitto di falso documentale non può essere assorbito dal delitto di truffa, quando la falsificazione sia usata come mezzo di raggirio, non essendo il primo reato elemento costitutivo del secondo e trattandosi di due azioni distinte che offendono beni giuridici del tutto diversi, si rinvia a quanto precedentemente esplicito.

Ipotesi C): permesso contraffatto utilizzato su veicolo al servizio della persona con limitata capacità di deambulazione.

L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge per la violazione in materia di circolazione stradale accertata nel corso dell'attività di controllo è esclusa, in quanto si tratta di condotta concretizzata da persona nell'esercizio di una facoltà legittima e come tale giustificata ai sensi dell'art. 4 della Lex 689/81. La condotta del soggetto che espone sull'auto la falsa copia di un permesso legittimamente ottenuto non ha rilevanza penale in quanto manca il requisito dell'offensività della condotta, nonché, sotto il profilo dell'elemento psicologico, la rappresentazione e la volizione dell'evento. Il documento irregolare è soggetto a semplice ritiro amministrativo. Successivamente esso verrà distrutto, dandone atto con separato verbale. Diversamente, l'esistenza dell'elemento psicologico del dolo potrà invece essere ritenuta sussistente allorquando si accerti che l'originale del permesso non sia nella disponibilità del titolare bensì in uso da parte di terzi soggetti, che beneficiano delle agevolazioni che il possesso di detto contrassegno consente.

Addì, 30/10/2007

ML/ml/LM

F. to IL DIRIGENTE DI P.M.
Dr. Piero VERGANTE